

**Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 gennaio – 2 maggio
2016, n. 18252**

Presidente Fumo – Relatore Vittorio

Ritenuto in fatto

1 - Con sentenza del 9 dicembre 2014 il Giudice di pace di Massa assolveva G.A. considerando che il delitto a lui attribuito, le lesioni cagionate il (omissis) ad L.A. (che si era costituito parte civile), era scriminato dalla causa di giustificazione della legittima difesa putativa. L'imputato, infatti, aveva colpito il L. con un pugno al volto ritenendo di dover intervenire a difesa di P.I. , una delle due giovani donne che si trovava in sua compagnia, che dal medesimo L. , già suo convivente, aveva patito atti persecutori (per tale ragione il Questore aveva emesso un provvedimento a suo carico un provvedimenti di tutela della donna).

L'altra giovane era l'ex fidanzata del G. .

2 - Fra i due uomini, in strada, era sorta prima una lite verbale che era poi degenerata in una colluttazione nel corso della quale G. aveva colpito L. al viso. G. era già al corrente, per la pregressa frequentazione con le due giovani donne, dei problemi causati dal L. alla P..

3 - Contro la predetta sentenza propongono ricorso sia la pubblica accusa, sia la costituita parte civile.

4 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa si duole del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, seppur putativa.

4 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 52 cod. pen., posto che il giudice aveva applicato la scriminante in assenza del requisito della necessità di difendersi. Non era infatti emerso che la reazione fisica contro la persona offesa fosse l'unico modo per l'imputato per sottrarsi alla sua aggressione.

4 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove il giudice aveva ricavato il requisito della proporzionalità fra offesa e difesa dal fatto che G. aveva contrastato l'azione offensiva del L. con un solo colpo, ben assestato, considerando che egli praticava la boxe. Era quindi evidente la sproporzione delle forze e sarebbe stato logico e doveroso attendersi che l'imputato agisse contro L. con modalità meno traumatiche. Né il giudice aveva verificato se, ritenuta la legittima difesa putativa, si potesse individuare una colpa dell'imputato, così da dovere derubricare la condotta nel delitto di lesioni colpose.

5 - Il ricorso della parte civile L.A. è espressamente volto ad ottenere la condanna dell'imputato ai soli effetti civili.

5 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 52 cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi posti a fondamento della scriminante.

Censura, infatti, la sentenza laddove questa aveva affermato, contrariamente al vero, che, all'epoca dei fatti, fosse già stato emanato un provvedimento di tutela della P. visto che costei l'aveva smentito, affermando che, nel periodo in cui era avvenuto l'episodio contestato, nel marzo 2011, lei e L. continuavano ad interrompere e a riprendere la loro relazione e che, solo nell'agosto 2012, era stato emesso l'ammonimento del Questore a sua tutela nei confronti del L.

Era quindi evidente anche il travisamento dei fatti posti a fondamento della ritenuta scriminante.

Non rispondeva neppure al vero che L. , in quella occasione, si fosse mostrato aggressivo verso la P. posto che la stessa aveva riferito che, dopo il colpo che questi aveva subito dall'imputato, era fuggito e lei stessa l'aveva seguito per sincerarsi delle sue condizioni, dimostrando così di non averne avuto alcun timore.

Errata era anche la considerazione che l'imputato conoscesse i pregressi problemi fra P. e L. visto che questi erano sorti solo in epoca successiva.

5 - 2 - Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ed in particolare dell'art. 52 cod. pen. difettando, nel caso concreto, il requisito della proporzionalità fra la difesa e l'offesa, dovendosi considerare che l'imputato era un pugile agonista così che la disparità delle forze gli avrebbe dovuto vietare quel tipo di condotta, un pugno al viso, compiuta ai danni del L. .

Peraltro non risultava che questi avesse inferto al G. alcuna lesione o danno.

Considerato in diritto

1 - Il ricorso del pubblico ministero è ammissibile in considerazione del fatto che gli è precluso l'appello avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace e che, pertanto, può dolersi della decisione solo con il ricorso in cassazione, ovviamente per i soli vizi di legittimità (Cass. Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, Rv. 245741, imp. Di Loreto; Cass. Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, Rv. 252902, imp. De Francesco). Come, del resto, dispone espressamente l'art. 36, secondo comma, decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 74.

2 - Il ricorso della parte civile è anch'esso ammissibile.

Il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 74 regola infatti solo l'impugnazione del pubblico ministero (art. 36), dell'imputato (art. 37) e del querelante che abbia adito il giudice con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 (art. 38, quando la parte privata impugni "anche agli effetti penali" così mantenendo quel potere d'iniziativa anche sul piano sanzionatorio che aveva già esercitato con la citazione diretta dell'imputato a giudizio) e non l'impugnazione esperibile dalla parte civile, come nel caso dell'odierna fattispecie.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto (che rinvia, per quanto non diversamente previsto per i procedimenti davanti al Giudice di pace, alle norme del codice di procedura penale), deve farsi riferimento al disposto dell'art. 576 cod. proc. pen., secondo il quale la parte civile può proporre impugnazione "ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". E così, in applicazione dell'art. 569 cod. proc. pen., la parte civile può adire questa Corte con ricorso immediato, qualora, come nel caso di specie, lamenti la violazione di legge.

3 - I ricorsi sono fondati.

La causa di giustificazione della legittima difesa ricorre, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., quando l'autore del fatto, altrimenti costituente reato, abbia agito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Questa Corte non può rivalutare il fatto così come ricostruito nella sentenza impugnata (anche se con ben scarni accenni al concreto accaduto così come emerge dalle deposizioni assunte acquisite), posto che entrambi i ricorrenti, nell'assumere il travisamento della prova, non allegano gli atti dai quali tale vizio emergerebbe (Cass. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053, imp. Bregamotti).

Tuttavia, anche dalla mera lettura della sentenza impugnata, non si ravvisano gli elementi costitutivi della ritenuta scriminante. Non si comprende innanzitutto quale pericolo concreto incombesse sulla P. che se ne stava tornando a casa e che era stata semplicemente seguita dal L. . Né è chiaro in cosa fosse consistito l'atteggiamento aggressivo mostrato dall'imputato, né si comprende il contenuto e le ragioni della lite verbale insorta fra G. e L. , a seguito del sopraggiungere del primo, e il motivo per cui la stessa fosse poi degenerata in una colluttazione fisica e per iniziativa di chi dei due uomini. È quindi impossibile comprendere/non solo se vi fosse stato un pericolo attuale, e su chi incombesse, ma anche se la colluttazione fisica fosse l'unica soluzione difensiva possibile.

E tutto ciò impedisce anche di verificare se il pugno sferrato dall'imputato fosse proporzionato all'offesa, considerando anche che non emerge che nessuno degli altri protagonisti della vicenda, oltre L. , e quindi le due ragazze ed il G. , abbiano patito lesioni.

Tutte circostanze che non consentono di vagliare la corretta applicazione del disposto dell'art. 52 cod. pen. neppure sotto il profilo previsto dall'ultimo comma dell'art. 59 cod. pen., posto che non si comprende da quali circostanze possa esser derivato l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato nel ritenere la P. , dopo la lite verbale da lui ingaggiata con L. , in pericolo.

La sentenza va pertanto annullata ed il giudice di rinvio dovrà più congruamente motivare il giudizio che, alla luce dei fatti emersi, ritenga di adottare.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica e della parte civile, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Massa.